

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907
(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SPECIALE

dello Snals Confasal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



CESSAZIONI e PENSIONI INPS
gestione Dipendenti Pubblici Cassa Stato
DAL 01/09/2015

SCADENZA DOMANDE VIA WEB 15/01/2015

EMANATA CIRCOLARE MIUR E ATTIVA FUNZIONE CESSAZIONI IN ISTANZE ON LINE

Il MIUR ha emanato il Decreto ministeriale prot.n. 886 del 01/12/2014 nel quale viene fissato il termine per presentare le domande di cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2015
IN DATA 11/12/2014 IL MIUR ha emanato la circolare Prot. n. 0018851
Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative
IN PARTICOLARE

Il [15/01/2015](#) scade il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall' [1/9/2015](#)

Sempre entro la medesima data del [15/01/2015](#) gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del [15/01/2015](#) deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito

o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

La CIRCOLARE MIUR relativa alle indicazioni sulle cessazioni dal 01/09/2015 precisa:

1-L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2015 del personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e del personale in servizio all'estero, avverrà ESCLUSIVAMENTE mediante l'utilizzo delle

"ISTANZE ON LINE", c.d. POLIS (Presentazione On Line delle Istanze);

q u i n d i.....

**EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE
IN FORMA CARTACEA DEVONO ESSERE RIPRODOTTE,
UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";**

2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE"

fino al 15/01/2015 ore 23.59;

3- Saranno trasmesse ESCLUSIVAMENTE via web le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico

4-La domanda,invece,di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede di Verona ,
SARA' PRESENTATA ,**E S C L U S I V A M E N T E** attraverso le seguenti modalità:

a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

c) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

**Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.
La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino
a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.**

5- L'accertamento del diritto alla pensione è di competenza degli Uffici territoriali degli USR,
o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

6- Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 183/2011.

In altre parole.....

le Pubbliche Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini la presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa o da altre amministrazioni.

L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti.

In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione(art. 46 DPR 445/00) o di atto di notorietà(art. 47 DPR 445/00).

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

7- Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS gestione Dip.Pubb. per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande

ERRORI DA EVITARE

Si ricorda che L'INVIO TELEMATICO E' LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA CESSAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

1) chi si vanta con i colleghi di *"avere fatto tutto per la pensione" già a settembre 2014* perché ha presentato *"in cartaceo (protocollato dalla scuola)"* la domanda di dimissioni e la richiesta di pensione con i moduli (solo cartacei) ex INPDAP DEVE RIFARE TUTTO SEGUENDO LE PROCEDURE INDICATE DAL MIUR *altrimenti.....RESTA ANCORA IN SERVIZIO.*

2) chi presenterà solo domanda di pensione all'INPDAP on line (tramite un Patronato o il " fai da te") MA NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO on line con la procedura " P O L I S " ENTRO le ORE 23.59 del giorno di scadenza fissato dal MIUR

RESTA ANCORA IN SERVIZIO.

3)chi effettua la **CESSAZIONE DAL SERVIZIO** attraverso POLIS entro la scadenza, ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona **domanda di PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA (tramite un Patronato o il " fai da te")**

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2015, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

TABELLE SINOTTICHE

CESSAZIONI DAL SERVIZIO COMPARTO SCUOLA DAL 01/09/2015

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2015 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

**CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31/12/2015
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2015
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

Per la pensione di vecchiaia

*l'età è di 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva,*
**da compiersi entro il 31 dicembre 2015,
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

La pensione anticipata

potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:

U O M I N I	D O N N E
42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

**requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2015
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)**

*Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio
quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.*

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

In data 30/11/2014 è stato approvato alla Camera un emendamento alla legge di stabilità 2015 che **ANNULLA** dal 01/01/2015 al 31/12/2017 la penalizzazione per i dipendenti scuola che conseguono il pagamento della pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni e che vantano periodi di non effettivo lavoro nell'anzianità utile per la pensione.

PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA

PENSIONE DONNE nate prima del 01/10/1957

CON un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni

MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2014

CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno

57 anni e 3 mesi di età e una contribuzione

pari o superiore a 35 anni. In tal caso,

tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere

al pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2015.

Questa tipologia di pensione **COMPORTE *una perdita di circa il 30%***
sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Pertanto sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2015

1) Personale nato entro 31/05/1949

cioè con 66 anni e mesi 3 di età compiuti entro il 31/08/2015

NOTA: PER I/LE NATI/E DAL 01/06/1949 AL 30/09/1949 (che al 31/12/2015 maturano 66 anni e 3 mesi di età), che non hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011,

la cessazione dal 01/09/2015 **E' SOLO A DOMANDA.**

2) Personale nato entro il 31/08/1950

cioè con 65 anni età al 31/08/2015 a condizione

che abbia maturato i requisiti della previgente normativa alla data del 31/12/2011 e cioè:

a) 40 anni di contribuzione

b) e/o quota 96

c) donne classe 1950 di età con almeno 20 di contribuzione

(15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi dell'art.2 c.3 lett.C del D.lgs. n.503 del 30/12/1992.)

vedasi decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento.

L'interpretazione autentica è conforme a quanto disposto dalla

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012


RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:

**FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUTUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA
ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'**

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 15 gennaio 2015



PENSIONANDI interessati alla 6^a salvaguardia


Si riporta dalla circolare MIUR

La legge IO ottobre 2014, n. 147 ha esteso l'applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. "salvaguardia").

La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo si rinvia alla circolare dell'INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale "coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all'art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola".

Per questi ultimi verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.



PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

art.72 comma 11 della legge 133/2008

Si riporta dalla circolare MIUR

Il comma 5 dell' articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;**
- al compimento, entro il 31 agosto 2015, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.**


Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Le amministrazioni non potranno comunque esercitare la risoluzione prima del raggiungimento di un'età anagrafica (62 anni) che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 dell' articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l'articolo 6, comma 2 quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma II, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale



PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS è attivo un servizio di CONSULENZA relativo a:

1) CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest. Dip. Pubbl.-cassa Stato-;

2) CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);

3) Registrazione e soluzione problemi di Istanze on-line (POLIS).

SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA

SNALS DI VERONA E LEGNAGO

SCADENZA DOMANDE CESSAZIONE/PROROGA

Termine di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":

giovedì 15 gennaio 2015

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:

venerdì 16 gennaio 2015

senza l'emissione del provvedimento formale

Per il **SOLO**  invio CESSAZIONE (*problemi con credenziali esclusi*)

via web e il **SOLO**  invio domanda pensione on line all'INPS

gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona

si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL

Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490 fax 045/8388840 e-mail inpas.vr@gmail.com

O R A R I O U F F I C I O P a t r o n a t o I N P A S C O N F I S A L V E R O N A

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30	15.30	19.00
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30		

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



Si ricorda che :

Si accede al servizio Istanze On Line – Cessazioni on-line utilizzando le "credenziali" ottenute attraverso la procedura di registrazione, mentre per inoltrare l'istanza si deve avere a disposizione il **“Codice Personale”**.

Pertanto si consiglia di presentarsi al Patronato INPAS di Verona con credenziali e codice personale.

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato "determina".
Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.

Si ricorda che la "determina" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare ,dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono,anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga

nel 2014, IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI

e per incrementare l'importo della quota "retributiva" della pensione corrisposta.

ATTIVA FUNZIONE CESSAZIONI IN POLIS



Documentazione

- Normativa
- Guida operativa Registrazione
- Guida operativa Gestione Utenza
- Guida utente per la ricezione di informazioni tramite sms

Registrazione

- Vademecum
- Registrazione

Assistenza

- Se hai una casella @istruzione.it ed hai dimenticato anche la risposta per il recupero della password **clicca qui**

Cosa sono le Istanze OnLine

Il **progetto POLIS** (Presentazione On Line delle **I**stanze) ha come obiettivo lo snellimento dei procedimenti amministrativi. Esso è basato sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei. In particolare tale normativa cita, tra le alternative atte a garantire in modo sicuro l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, quella che prevede l'uso di normali credenziali di accesso come codice utente e password, a condizione che le stesse consentano di **accertare l'identità del soggetto richiedente i servizi**. "Istanze On Line" vuole essere il primo passo verso questi nuovi scenari e rappresenta in definitiva una nuova modalità di presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

Registrazione

Premendo il tasto "Registrazione" sotto riportato si accede ad apposite funzioni che consentono agli interessati di ottenere Username e Password personali per l'accesso al sistema "Istanze OnLine" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in conformità con le prescrizioni del CAD. L'operazione di accreditamento prevede le seguenti fasi:

- registrazione dell'interessato (tramite il pulsante in fondo alla pagina)
- ricezione della Username e della Password di accesso, del modulo di adesione al servizio e del Codice Personale (CP)

Accedi ai servizi

UserName:


Password:

Funzioni di utilità

- Se hai dimenticato Username e/o Password **clicca qui**
- Se vuoi riattivare l'utenza **clicca qui**

Avvisi del gestore

11/12/2014
Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2015.
Trattamento di quiescenza - Inoltro istanze POLIS



E' STATA PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE APPOSITA (vedasi link sotto riportato)

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

D.M. MIUR e circolare MIUR

[http://w](#)

Comunicato gestore POLIS

[http://w](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

speciale redatto il giorno

alle ore

giovedì 11 dicembre 2014

20:46:12